



## **Regolamento del Parco Nazionale del Pollino**

### **Allegato 5**

#### **INTRODUZIONE E TRASPORTO ARMI, ESPLOSIVI E QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DEI PRIVATI**

Ufficio Pianificazione  
Rotonda – Dicembre 2010

Regolamento Introduzione e trasporto armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione e cattura da parte dei privati Dicembre 2010



## INDICE

<b>Art. 1. Ambito di applicazione</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2. Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 3. Privati: definizioni</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 4. Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 5. Medici veterinarai: deroga</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 6. Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 7. Viabilità consentita</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 8. Disposizioni per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 9. Sanzioni per inosservanza</b> .....	<b>7</b>



## Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, alla luce dell'art. 11 comma 4 della Legge 394/91 e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del territorio del Parco nazionale del Pollino, stabilisce le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, ~~se non autorizzati~~;
2. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

## Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per :
2. "Legge Quadro" si intende la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni
3. "introduzione" si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;
4. "trasporto" si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
5. "esportazione" si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera "a";
6. "armi" si intendono, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, etc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
7. "oggetti assimilati alle armi" si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.
8. "esplosivi" si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi di artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

Regolamento - Introduzione e trasporto armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di  
distribuzione e cattura da parte dei privati - Dicembre 2010



9. "mezzi di cattura" si intendono i mezzi indicati nella lettera "a" dell'allegato F' al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed in genere, i mezzi indicati sotto la lettera "u" dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3. Privati: definizioni**

1. Non sono considerati "privati", ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
  - a. gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
  - b. gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
  - c. gli appartenenti agli organismi di organizzazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
  - d. Tutti gli altri soggetti e/o persone diverse da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano privati ai sensi della lettera "f" del comma 3 dell'art. 11 della legge quadro ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 4. Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.**

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.06.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime all'interno del territorio del Parco.
2. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.06.1931, n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto art. 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.
3. al personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di



legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

4. Agli agenti di Polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello Stato italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

5. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

#### **Art. 5. Medici veterinari: deroga**

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che quant'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

#### **Art. 6. Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura**

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso, ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti, di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è regolamentato come di seguito:

##### **a. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**

I residenti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino di cui alla perimetrazione del D.P.R. 15/11/93 (Istituzione del Parco Nazionale del Pollino) e D.P.R. 02/12/97 (di ripermetrazione) che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono trasportare armi e munizioni, o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, per recarsi in una qualsiasi località, oppure presso ambiti di caccia, ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria devono comunicare per iscritto al competente Comando Stazione Forestale operante nel Parco, nella cui circoscrizione è compresa la residenza dell'interessato, il percorso che intendono effettuare lungo strade comunali statali, provinciali e comunali, nonché eventuali strade secondarie necessarie per lo spostamento dalla propria abitazione alla

Regolamento Introduzione e trasporto armi, esplosivo e qualsiasi mezzo di distruzione e cattura da parte dei privati Dicembre 2010



viabilità principale. Le stesse disposizioni si applicano anche agli stessi residenti nel territorio del Parco che intendono trasportare armi per uso sportivo e ricreativo. La comunicazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato, gli estremi del porto d'armi, l'elenco delle armi da trasportare, con l'indicazione della matricola e del tipo di materiale destinato al trasporto, nonché del percorso che si intende compiere e delle motivazioni per le quali si effettua il trasporto. Le armi devono essere trasportate secondo le vigenti normative, scariche e chiuse in apposite custodie.

- b. **NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO** Tutti coloro non residenti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono attraversare il territorio del Parco trasportando armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, oppure per raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è consentita l'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'Ente Parco, previa richiesta presentata per iscritto dall'interessato. Alle disposizioni di cui in precedenza sono tenuti anche coloro che intendono trasportare armi per uso sportivo. La richiesta è personale e dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, la copia del porto d'armi, la denuncia presentata presso gli Organi di Polizia Competenti delle armi che si intendono trasportare, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità dei documenti di cui sopra, nonché il percorso che si intende compiere lungo le strade statali, provinciali e comunali e delle motivazioni per le quali si richiede l'autorizzazione. Il tragitto comunicato all'Ente Parco deve essere scelto tenendo conto del percorso più idoneo e più breve per il raggiungimento della zona prefissata, sempre attraverso le strade statali, provinciali e comunali. Le richieste complete della documentazione di cui sopra, saranno valutate dall'Ente Parco che potrà rilasciare l'autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle domande. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per esigenze istruttorie; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rilasciare l'autorizzazione indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente, motivandone le ragioni. La durata dell'autorizzazione ha validità di anni e sarà stabilita dall'Ufficio competente e comunque non potrà essere superiore al periodo di validità del porto d'armi.



## **Art. 7. Viabilità consentita**

1. E' consentito il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilabili e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente lungo l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la Strada Statale "Sinnica"

## **Art. 8. Disposizioni per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti**

1. Chiunque nel territorio del Parco Nazionale Pollino, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, debba trasportare e/o utilizzare materiale esplosivo destinato ad attività edile pubblica e/o privata o ad attività estrattiva, oltre ad ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, dovrà inoltrare richiesta all'Ente Parco, che potrà rilasciare l'autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione. La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo indicato nella domanda e potrà essere concessa eventuale proroga solo su espressa e motivata richiesta dell'interessato. Altresì è soggetta ad autorizzazione da parte dello stesso Ente Parco, l'accensione di fuochi di artificio e/o di artifici pirotecnici, anche ove effettuata con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone; gli eventi che ordinariamente ricorrono in occasione di festività, ricorrenze e manifestazioni simili, possono avere luogo solo nelle aree urbane, ma non in altre zone interne al Parco ove creerebbero inevitabile pregiudizio alla fauna.

2. Nelle località di montagna, in occasione di ricorrenze, è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, l'impiego di artifici pirotecnici non aventi carica di lancio e dunque privi di scoppio.

3. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

## **Art. 9. Sanzioni per inosservanza**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30 comma 1 della legge 612/91 n. 394, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si applicheranno in tal caso le disposizioni del codice penale nonché delle leggi vigenti in materia.

Regolamento Introduzione e trasporto armi esplosivi e qualsiasi mezzo di distribuzione e cattura da parte dei nativi Dicembre 2010



# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

.....



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



# Regolamento del Parco Nazionale del Pollino



## Allegato 6

# ACCESSIBILITA', FRUIZIONE E CIRCOLAZIONE

Ufficio Pianificazione  
Rotonda – Dicembre 2010

Regolamento – Accessibilità, Fruizione e Circolazione

Dicembre 2010



## INDICE

<b>CAPO I - FRUIZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI, RIFUGI E SERVIZI DI MONTAGNA</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 1. Strutture, infrastrutture e attrezzature</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2. Definizioni e convenzioni</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 3. Catasto dei Sentieri</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 4. Accessibilità alla rete dei sentieri</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 5. Divieti</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 6. Obblighi</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 7. Interventi sottoposti a nulla osta</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 8. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del Nulla Osta</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 9. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del nulla osta per tipologie particolari</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 10. Apertura di nuovi sentieri: documenti da produrre per il rilascio del nulla osta</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 11. Interventi non sottoposti a nulla osta</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 12. Comunicazione di fine intervento</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 13. Uuificazione della segnaletica</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 14. Rimozione della segnaletica</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 15. Segnaletica preesistente</b> .....	<b>11</b>
<b>CAPO II – INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 16. Divieti</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 17. Strade critiche</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 18. Modalità di adeguamento delle strade</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 19. Modalità di manutenzione delle strade</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 20. Interventi di mitigazione degli impatti delle opere</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 21. Gestione dei centri visita</b> .....	<b>14</b>



## CAPO I - FRUIZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI, RIFUGI E SERVIZI DI MONTAGNA

### Art. 1. Strutture, infrastrutture e attrezzature

1. Il presente articolato, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei valori naturali, ha l'obiettivo di:

- a. regolamentare la fruibilità del territorio del Parco sia dal punto di vista naturalistico, scientifico e culturale, che da quello ricreativo, escursionistico e del tempo libero;
- b. disciplinare gli accessi per la fruizione del territorio, la tipologia degli interventi consentiti ed il comportamento degli escursionisti sulla rete dei sentieri del Parco Nazionale del Pollino.

2. L'accesso al territorio del Parco è garantito attraverso la rete strutturale e infrastrutturale del Parco, costituita da:

- a. **assi e nodi viari**, costituita dall'assetto viario, carrabile e pedonale, dai nodi di scambio e parcheggio localizzati in corrispondenza di luoghi di intersezione tra assi stradali di particolare percorrenza;
- b. **nodi di interscambio**, in prossimità dei quali individuare aree da adibire a parcheggio, nonché a luoghi a servizio delle attività di informazione per i visitatori e, laddove possibile ed opportuno, ad aree attrezzate;
- c. **sentieri**, i quali, costituiscono una rete dei percorsi pedonali principali volta a consentire la fruibilità dei beni naturali e culturali del Parco;
- d. **rifugi**, intesi come strutture a libero accesso e strutture a fruizione controllata, situati lungo piste o sentieri;
- e. **aree attrezzate**, con servizi logistici per l'attività di escursionismo e alloggiamento campi scout e similari (parcheggio, servizi igienici ed aree pic-nic, piste sci di fondo), nonché per assicurare condizioni minime di sicurezza per le attività di protezione e difesa civile e soccorso (ove opportuno dotate di piazzole di atterraggio per elicotteri);
- f. **centri visita, di educazione e sensibilizzazione**, che sono previsti nei centri abitati dei comuni del Parco al servizio dell'attività di informazione per i visitatori, idonei ad accogliere ed orientare i visitatori stessi, per fornire loro informazioni sul Parco e sui compiti istituzionali cui l'Ente è preposto. Sono dotati di attrezzature scientifiche, collezioni naturalistiche, diorami, programmi multimediali e relativi sussidi didattici finalizzati allo svolgimento di attività rivolte ai turisti, alle scolaresche e all'educazione



ambientale;

## Art. 2. Definizioni e convenzioni

1. Ai fini del presente articolato si forniscono le seguenti definizioni:

- a. **sentiero**: tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l'intervento diretto dell'uomo, in un percorso privo di incertezze ed ambiguità, visibile e permanente.
- b. **ineroccio**: punto in cui si intersecano due o più sentieri;
- c. **escursionista**: fruitore della rete dei sentieri;
- d. **segnaletica**: insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;
- e. **segnaletica verticale**: segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;
- f. **segnaletica orizzontale**: segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni;
- g. **difficoltà del sentiero**: individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:
  - h. **sentiero turistico** (classe di difficoltà "T"): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo, dove non sono presenti particolari emergenze naturalistiche o storiche;
  - i. **sentiero escursionistico** (classe di difficoltà "E"): sentiero che attraversa aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico, può essere privo di difficoltà tecniche e corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli (località e/o punti panoramici) vicine;
  - j. **sentiero per escursionisti esperti** (classe di difficoltà "EE"): sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato, può presentare tratti attrezzati con infissi ( funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso;



- k. sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (classe di difficoltà "EBA"): sentiero che si sviluppa su pareti rocciose, preventivamente attrezzate con funi, ganci, chiodi o scale, che richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbraco e dissipatore;
  - l. sentiero per diversamente abili ("D"): sentiero opportunamente attrezzato per una o più categorie di diversamente abili;
  - m. sentiero natura (classe di difficoltà "E"): itinerario naturalistico attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, che si svolge in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico, etc.
  - n. sentiero storico (classe di difficoltà "T" o "E"): itinerario escursionistico che ripercorre antiche vie o particolari emergenze storiche. Comprendono i sentieri della fede, antropologici, di archeologia industriale, etc.
2. tempo di percorrenza : tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa.

### Art. 3. Catasto dei Sentieri

1. L'Ente Parco cura la costituzione e il continuo aggiornamento del Catasto dei Sentieri, costituito da una banca dati che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni:
  - a. numero del sentiero, che lo individua univocamente;
  - b. rappresentazione planimetrica del sentiero in scala non inferiore ad 1:25.000;
  - c. profilo altimetrico del sentiero, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000;
  - d. coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento pianoaltimetrico del sentiero stesso;
  - e. descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;
  - f. localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;
  - g. tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino;
  - h. difficoltà del sentiero;
  - i. percorribilità con biciclette e/o animali da sella o da soma;
  - j. schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa;



- k. informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata;
- l. stime sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente del sentiero;
- m. dati disponibili sugli incidenti occorsi agli escursionisti, con indicazione del luogo, della causa e della gravità dell'evento.

#### **Art. 4. Accessibilità alla rete dei sentieri**

1. È consentita la percorrenza dei sentieri con l'utilizzo di biciclette, animali da sella o da soma ove non espressamente vietato.
2. È vietato lungo tutta la rete dei sentieri l'utilizzo di altri mezzi di trasporto, con le seguenti eccezioni:
  - a. a chiunque e con qualunque mezzo consentito dalle disposizioni vigenti, lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale);
  - b. al personale istituzionalmente competente allo svolgimento di attività di sorveglianza, controllo, soccorso, protezione civile e ordine pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - c. alle persone autorizzate dall'Ente Parco per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica e per la realizzazione di opere ed interventi, limitatamente ai modi ed ai tempi previsti nell'autorizzazione;
  - d. ai proprietari ed agli aventi diritto, previa comunicazione all'Ente Parco, per consentire l'accesso alla proprietà privata;

#### **Art. 5. Divieti**

1. Lungo i sentieri è vietata l'accensione di fuochi, il bivacco e il campeggio e qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti.
2. È vietato apportare o spargere detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie sui sentieri e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente.
3. È vietato impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli.
4. È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.
5. Valgono inoltre i divieti previsti dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali.



## Art. 6. Obblighi

1. Gli escursionisti devono usare prudenza e seguire itinerari la cui difficoltà sia commisurata alle proprie capacità.
2. Gli escursionisti che utilizzano biciclette, animali o altri mezzi di trasporto devono mantenere un comportamento tale da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti. In particolare devono adeguare la velocità in modo da garantire l'arresto tempestivo entro i limiti della metà del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada;
4. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo agli escursionisti di attenersi alle prescrizioni indicate nell'apposita segnaletica di cui all'art. 9. In particolare è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza indicati.
5. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a dare tempestiva informazione all'Ente Parco.

## Art. 7. Interventi sottoposti a nulla osta

1. I seguenti interventi sono sottoposti a Nulla-osta dell'Ente Parco:
  - a. apertura di nuovi sentieri;
  - b. variazioni di tracciato dei sentieri esistenti, e riportati nel Catasto dei sentieri;
  - c. interventi di manutenzione che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione di opere d'arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi;
  - d. apposizione, modifica e rimozione della segnaletica, ad eccezione della sostituzione della segnaletica esistente con identica tipologia.
2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma effettuati su sentieri non individuati nel Catasto e gli interventi di variazione del tracciato ritenuti di notevole entità a giudizio dell'Ente Parco, sono assimilati a tutti gli effetti all'apertura di nuovi sentieri e sono pertanto soggetti alle disposizioni previste nel Regolamento.

## Art. 8. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del Nulla Osta

1. L'apertura di nuovi sentieri può essere consentita esclusivamente in uno dei seguenti casi:
  - a. il sentiero connette fra loro parti sconnesse della rete dei sentieri (così come individuata



- nel Catasto);
- b. il sentiero consente la connessione alla rete dei sentieri (così come individuata nel Catasto) di centri abitati, località turistiche, rifugi, centri visite e porte d'accesso del Parco;
2. L'apertura di nuovi sentieri è sempre vietata nei seguenti casi:
- a. il sentiero ricade in tutto o in parte nella zona A del Parco;
- b. il sentiero presenta tratti che siano paralleli ed a breve distanza da altri sentieri.
3. Nei casi in cui l'apertura del sentiero è possibile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e delle altre normative vigenti, il rilascio del nulla osta è comunque condizionato al rispetto dei seguenti obblighi:
- a. la riduzione al minimo del numero di opere d'arte necessarie, anche a discapito della lunghezza del tracciato, e la loro completa assenza nella zona A del Parco;
- b. la realizzazione delle eventuali opere d'arte secondo tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando come materiali prevalentemente legno e pietra locale;
- c. la riduzione dei movimenti di terra a quanto strettamente necessario all'apposizione della segnaletica e all'appianamento della superficie calpestabile del sentiero, senza ricorrere in alcun caso all'ausilio di mezzi meccanici e mantenendo una sezione trasversale non superiore a 1,5 m;
- d. la riduzione al minimo degli interventi di decespugliamento e sramatura, comunque non oltre 50 cm dal ciglio del sentiero;
- e. la rimozione dei soli alberi che costituiscono serio pregiudizio alla sicurezza degli escursionisti o di quelli caduti che ostruiscono il sentiero;
- f. l'apposizione della segnaletica prevista dal presente regolamento;
- g. l'adeguamento della segnaletica esistente per tenere conto dell'inserimento del nuovo sentiero, ad eccezione dei tabelloni d'insieme.
4. L'Ente che realizza l'intervento deve inoltre dimostrare la disponibilità delle somme e le modalità di effettuazione della manutenzione del sentiero in un apposito piano di manutenzione;

#### **Art. 9. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del nulla osta per tipologie particolari**

1. L'apertura di sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) è vietata in tutta l'area del Parco, salvo deroghe concesse.
- a. La concessione della deroga è in ogni caso subordinata:



- b. all'apposizione di idonea segnaletica, redatta in più lingue anche in maniera difforme a quanto previsto nel presente regolamento, che avverta l'escursionista dei rischi specifici e dei dispositivi di sicurezza necessari;
    - c. all'impegno di un Ente Pubblico Locale territorialmente competente a verificare almeno annualmente le attrezzature e la segnaletica, a mettere in atto tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero, a comunicare annualmente all'Ente Parco l'esito delle verifiche e degli interventi effettuati.
  2. L'apertura di sentieri per diversamente abili (D) è consentita anche qualora non siano verificate le condizioni di cui al comma 1 ed al comma 2 lettera b) dell'art. 8. Per tale tipologia di sentiero è possibile derogare a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8. La concessione del nulla osta è in ogni caso subordinata:
    - a. alla raggiungibilità del sentiero mediante viabilità ordinaria;
    - b. all'apposizione di idonea segnaletica, realizzata in maniera intelligibile ai potenziali fruitori anche in maniera difforme a quanto previsto nel presente Regolamento, che individui le categorie di diversamente abili per i quali è fruibile il sentiero e dia le necessarie informazioni lungo il percorso;
    - c. all'impegno di un Ente Pubblico Locale territorialmente competente o di un gestore a verificare con opportuna frequenza le attrezzature, la segnaletica e gli eventuali impianti realizzati, a mettere in atto tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero, a comunicare annualmente all'Ente Parco l'esito delle verifiche e degli interventi effettuati.
  3. La mancata produzione della relazione di cui ai commi 1 e 2 o qualunque altra omissione autorizza l'Ente Parco alla dismissione dei sentieri.

#### **Art. 10. Apertura di nuovi sentieri: documenti da produrre per il rilascio del nulla osta**

1. I progetti sottoposti all'Ente Parco per il rilascio del nulla osta, oltre ai documenti componenti il progetto definitivo previsti dalla normativa vigente, devono essere integrati con:
  - a. un piano di manutenzione del sentiero, che contenga un programma di manutenzione, l'individuazione delle problematiche riscontrabili e una previsione sulle risorse economiche necessarie per gli interventi manutentivi;
  - b. tutte le informazioni previste nel Catasto dei Sentieri di cui all'art. 3, con esclusione di quanto riportato alle lettere a), l) e m);



- c. le eventuali assunzioni di impegno richieste agli Enti Pubblici Locali o ai gestori ai sensi dell'art. 9, qualora necessarie.
2. Il numero del sentiero previsto dall'art. 3 lettera a) è assegnato dall'Ente Parco ed è indicato nel provvedimento di concessione del Nulla Osta.

#### **Art. 11. Interventi non sottoposti a nulla osta**

1. Tutti gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nulla osta devono essere comunque comunicati all'Ente Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.
2. La comunicazione deve contenere:
  - a. informazioni puntuali sulla localizzazione dell'intervento;
  - b. la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori;
  - c. una sintetica descrizione dell'intervento;
  - d. una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi.
3. Qualora la durata dell'intervento si prolunghi oltre sei mesi dalla data di inizio è necessario darne comunicazione all'Ente Parco. La comunicazione deve essere reiterata ad ogni semestre.

#### **Art. 12. Comunicazione di fine intervento**

1. Per tutti gli interventi sulla rete dei sentieri, sottoposti o meno a nulla osta, è necessario comunicare all'Ente Parco l'avvenuta conclusione dei lavori.
2. La comunicazione deve essere corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati.

#### **Art. 13. Unificazione della segnaletica**

1. Il Parco Nazionale del Pollino ha adottato la segnaletica C.A.I., pertanto in tutti i sentieri ricadenti nell'area del Parco Nazionale del Pollino essa dev'essere integralmente conforme alle specifiche ed alla tipologie previste, al fine di garantire l'uniformità della stessa.
2. A tal proposito è disponibile presso la sede dell'Ente uno specifico Manuale di sentieristica contenente le modalità di realizzazione, manutenzione e gestione del tracciato, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché sulla cartellonistica relativa ai sentieri.

#### **Art. 14. Rimozione della segnaletica**

1. La rimozione della segnaletica esistente avviene nei seguenti casi:



- a. il segnale non è conforme a quanto previsto dal presente Regolamento;
  - b. il segnale presenta informazioni che non sono corrette o che non lo saranno per effetto degli interventi previsti;
  - c. il segnale è collocato su un sentiero dismesso o da dismettere;
  - d. il segnale non è più leggibile;
  - e. il segnale mette in pericolo la sicurezza degli escursionisti o di terzi;
  - f. il segnale viola disposizioni legislative nazionali o regionali o i diritti di terzi
2. Qualora fosse necessario rimuovere la segnaletica esistente si dovranno adottare le tecniche più rispettose della natura. In particolare:
- a. la segnaletica fissata su pali deve essere completamente rimossa, inclusi i pali infissi nel terreno, che deve essere ripristinato nella sua condizione originale;
  - b. la segnaletica dipinta su alberi deve essere eliminata asportando un leggero strato di corteccia se questa è spessa, altrimenti se la corteccia è fine si deve ricoprire il segnale con un colore grigio o preferibilmente mimetico;
  - c. la segnaletica dipinta su massi o rocce deve essere eliminata mediante una leggera raschiatura o per mezzo di smalti grigi o preferibilmente mimetici.

#### Art. 15. Segnaletica preesistente

1. La segnaletica orizzontale preesistente, dall'entrata in vigore del presente regolamento, va adeguata a quanto previsto. Il mantenimento è possibile a condizione che la segnaletica preesistente non possa essere causa di confusione per l'escursionista e che non riporti indicazioni in contrasto con la numerazione stabilita nel Catasto dei Sentieri.
2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1 non è consentita alcuna forma di manutenzione della segnaletica preesistente. Decorso tale periodo l'Ente Parco si attiverà per la rimozione di tutta la segnaletica non conforme al presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art.19.



## CAPO II – INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO

### Art. 16. Divieti

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto a chiunque di circolare con veicoli a motore ed elettrici (mezzi meccanici, autoveicoli, motoveicoli) ad esclusione delle biciclette a pedalata assistita, al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private come disposto dal testo unico. Il suddetto divieto è esteso a tutte le strade a fondo naturale (tratturi, sentieri, catrarecce, mulattiere, piste di esbosco;
2. E' altresì vietata la circolazione nelle aree ove essa sia espressamente esclusa dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dai Comuni per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
3. L'Ente Parco può rilasciare, in deroga al divieto, speciali autorizzazioni nel caso di manifestazioni, gare, avvenimenti sportivi o avvenimenti di particolare interesse così come previsto nel presente Regolamento.
4. Possono comunque circolare, sia in strada che in fuoristrada, per l'espletamento delle proprie attività i seguenti mezzi:
  - a. adibiti all'effettivo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
  - b. in dotazione ai corpi di sorveglianza dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché quelli in dotazione agli enti preposti al servizio di pubblica utilità (pronto soccorso, sorveglianza, vigilanza, antincendio, protezione civile) nell'esercizio delle loro funzioni;
  - c. destinati al servizio esclusivo delle attrezzature del Parco e dei rifugi di montagna;
  - d. per la sistemazione di piste sciistiche;
  - e. per la realizzazione di opere idraulico-forestali;
  - f. per la manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari.

### Art. 17. Strade critiche

1. L'Ente Parco può individuare, con proprie motivate deliberazioni, i percorsi viari, coincidenti o non con quelli indicati nel Piano del Parco come "strade critiche", che per ragioni di tutela ambientale o di sicurezza, siano da sottoporre a uno speciale regime di fruizione, ivi compresa la loro totale o parziale chiusura, transitoria o definitiva, e l'eventuale rinaturazione. Lo speciale regime di fruizione a cui sottoporre le "strade critiche" è stabilito con uno o più disciplinari



attuativi emanati dall'Ente Parco.

#### **Art. 18. Modalità di adeguamento delle strade**

1. Le operazioni di adeguamento della viabilità esistente, devono mirare a soddisfare le seguenti esigenze:

- a. Igiene e qualità ambientale: la strada deve garantire che la sua fruizione, per tutti gli usi previsti e prevedibili, possa avvenire senza comportare rischi o compromissioni per l'igiene e per la qualità dell'ambiente, naturale e costruito, inteso in senso globale. In particolare dovranno essere evitati i rischi di frammentazione degli habitat ecologici, di disturbo della fauna selvatica e di alterazione degli equilibri ecosistemici.
- b. Riconoscibilità e qualità morfologica: la strada deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'impianto territoriale e urbano di cui fa parte, nonché degli organismi architettonici del contesto, come pure il raggiungimento di elevati livelli qualitativi dal punto di vista formale e percettivo, e di chiari elementi di riconoscibilità e di indentificazione.

2. L'Ente Parco può emanare appositi disciplinari e/o stipulare specifiche convenzioni con i soggetti gestori, al fine di soddisfare le esigenze di cui al primo comma.

3. In particolare l'Ente, con apposite deliberazioni, individua i percorsi da rendere idonei per portatori di handicap, disabili e anziani, emanando specifici disciplinari volti a garantirne la fruibilità da parte dei suddetti soggetti, in termini di accessibilità e transitabilità, nonché di dotazione minima di impianti e attrezzature.

#### **Art. 19. Modalità di manutenzione delle strade**

1. La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile non è soggetta ad autorizzazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di previa comunicazione all'Ente degli interventi da eseguirsi e della rimessa in pristino dei luoghi secondo modalità concordate con l'Ente.

2. La manutenzione straordinaria delle strade carrabili è soggetta a Nulla-Osta dell'Ente.

3. La richiesta di Nulla-Osta dovrà in particolare contenere l'indicazione della durata e la descrizione di massima degli interventi, nonché delle modalità di accesso alla zona d'intervento e dei mezzi impiegati.

4. Resta fermo l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi secondo modalità concordate con l'Ente.



## **Art. 20. Interventi di mitigazione degli impatti delle opere**

1. Gli interventi di nuova costruzione nonché quelli di manutenzione straordinaria dovranno garantire la minimizzazione degli impatti sull'ecosistema di pregio del parco, in particolare:

- a. Si prediligeranno pavimentazioni assorbenti (in terra battuta o in misto di cava stabilizzato) o pavimentazioni realizzate in selciato con pietrame coerente con la natura litologica dei luoghi. In aree di maggior pregio dovranno essere limitati al minimo indispensabile le pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o cementizio.
- b. Per le opere di sostegno che eccedano l'altezza di metri 2 si dovranno prediligere le tecniche di ingegneria naturalistica. In tutti i casi dovranno prevedersi appositi adeguati rivestimenti o colori o tecniche che favoriscano un effetto mimetizzante dell'opera.
- c. Si dovranno prevedere corridoi ecologici di attraversamento per la fauna selvatica e barriere di dissuasione per convogliare la fauna verso i suindicati corridoi.

## **Art. 21. Gestione dei centri visita**

1. I Centri Visita del Parco possono essere gestiti direttamente dall'Ente oppure affidati ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Operatori privati sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra il gestore e l'Ente Parco e previo espletamento di bando di gare in termini di legge.

2. A tal fine l'Ente parco predispone uno specifico piano di gestione.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



## **Regolamento del Parco Nazionale del Pollino**

### **Allegato 7**

# **INTEGRAZIONE UOMO – AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI**

Ufficio Pianificazione  
Rotonda – Dicembre 2010

Regolamento - Integrazione uomo - ambiente e valorizzazione delle attività compatibili

Dicembre 2010



## INDICE

<b>CAPO I - RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1. Ricerca scientifica .....	3
Art. 2. Monitoraggio ambientale .....	4
Art. 3. Centri di ricerca e/o osservatori ambientali .....	5
<b>CAPO II - USI, COSTUMI, ATTIVITÀ TRADIZIONALI ED ESPRESSIONI CULTURALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 4. Generalità .....	7
Art. 5. Modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni .....	7
<b>CAPO III- ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE A - ATTIVITÀ SPORTIVE .....</b>	<b>8</b>
Art. 6. Attività sportive nel territorio del Parco.....	8
Art. 7. Finalità .....	8
Art. 8. Definizioni.....	8
Art. 9. Divieti generali.....	10
Art. 10. Interdizioni .....	11
Art. 11. Disciplina delle attività sportive.....	11
Art. 12. Esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne del Parco .....	14
Art. 13. Norme finali.....	17
<b>SEZIONE B - ATTIVITÀ RICREATIVE ED EDUCATIVE.....</b>	<b>17</b>
Art. 14. Riprese fotografiche e cinematografiche.....	17
Art. 15. Attività ricreative .....	18
Art. 16. Campeggio .....	18
Art. 17. Sensibilizzazione, Divulgazione ed Educazione Ambientale .....	19
<b>CAPO IV DISCIPLINA E COMPORTAMENTO DEI VISITATORI.....</b>	<b>20</b>
Art. 18. Norme comportamentali.....	20
Art. 19. Norme finali.....	20
<b>CAPO V - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO .....</b>	<b>21</b>
Art. 20. Attività artigianali e commerciali promosse dal Parco .....	21
Art. 21. Attività ricettive .....	21
Art. 22. Disposizioni per le aree destinate a campeggio e ad agricampeggio .....	23



## CAPO I - RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE

### Art. 1. Ricerca scientifica

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) e dell'art.11, comma 2, lettera e) della Legge 394/1991, l'Ente Parco Nazionale del Pollino sostiene e promuove attività d'indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica, volte ad approfondire le conoscenze riguardo ai processi biotici e abiotici che regolano l'omeostasi e l'evoluzione naturale degli ecosistemi, della fauna e della flora. In particolare verranno incentivati gli studi finalizzati alla determinazione delle caratteristiche ecologiche e demografiche delle popolazioni presenti con lo scopo di favorirne la conservazione.
2. L'Ente Parco promuove la collaborazione a progetti di ricerca con le Istituzioni scientifiche e con altri Enti con competenza nella tutela del patrimonio naturale e favorisce lo scambio di informazioni scientifiche, anche attraverso intese specifiche, con le Istituzioni e gli Enti sopraindicati.
3. Gli interessati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica dovranno presentare richiesta scritta all'Ente Parco, riportando tutti gli elementi necessari in un programma analitico di ricerca, il quale dovrà precisare:
  - a. le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità;
  - b. l'area interessata;
  - c. l'oggetto e la finalità della ricerca;
  - d. la durata della ricerca;
  - e. gli eventuali campionamenti da eseguire;
  - f. le metodologie da applicare e l'impiego di eventuali apparecchiature;
  - g. le misure previste per ridurre al minimo eventuali disturbi all'ambiente, alle popolazioni vegetali ed animali, alle formazioni geologiche;
  - h. la eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca e le modalità previste.
4. Le richieste saranno sottoposte al competente ufficio per le attività scientifiche dell'Ente Parco per il rilascio del Nulla Osta.
5. L'Ente Parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione del Parco e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni sulle lettere e) e f) di cui al comma 3.
6. L'Ente Parco indicherà nel Nulla Osta un referente scelto tra il personale a cui i ricercatori, tesisti o stagisti impegnati nella ricerca potranno rivolgersi per eventuali informazioni.
7. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l'Ente Parco e



comunque l'impegno della organizzazione del Parco, verrà stipulata una apposita convenzione o un accordo di collaborazione che preveda gli impegni delle parti.

8. I ricercatori potranno essere autorizzati ad utilizzare materiale del Parco e strutture logistiche, alle condizioni che verranno stabilite concordemente o previste nell'atto di convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui al comma precedente. Materiale, attrezzature e strutture dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, pena il risarcimento dei danni all'Ente Parco.

9. Campioni dei materiali raccolti dovranno essere consegnati all'Ente Parco, se previsto nel Nulla Osta o nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, che ne potrà fare uso diretto per le proprie attività istituzionali, compresa l'esposizione nei propri centri servizi, menzionando la fonte.

10. I risultati degli studi e ricerche dovranno essere consegnati all'Ente Parco anche in formato digitale. Le pubblicazioni eventualmente realizzate, ove concordato, potranno avvenire anche a cura o con la partecipazione del Parco. Nel caso le pubblicazioni avvengano a cura dell'Ente Parco, esse potranno essere inserite nella collana scientifica, alle condizioni che verranno stabilite nella convenzione o nell'accordo di collaborazione; qualora alla pubblicazione partecipi l'Ente Parco, è necessario menzionare espressamente e con il dovuto rilievo la partecipazione del Parco, il quale si riserva anche il diritto di stampare direttamente il numero di estratti che riterrà opportuno per le proprie finalità istituzionali.

11. L'Ente Parco potrà utilizzare i risultati conseguiti durante le attività di ricerca, senza oneri, per fini scientifici e divulgativi.

## **Art. 2. Monitoraggio ambientale**

1. L'Ente Parco, al fine di perseguire la conservazione della natura e delle sue risorse, dei Siti di Interesse Comunitario (SIC, in applicazione alla Direttiva Habitat 92/43 CEE) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS, in applicazione alla Direttiva Uccelli 79/409 CEE), promuove programmi di monitoraggio delle specie vegetali di notevole interesse scientifico e biogeografico, per quelle di interesse comunitario, per le specie rare, in via di estinzione e/o gravate da problemi di conservazione o gestionali, e per le essenze secolari, e/o di indicatori per i quali sia dimostrata una relazione con le stesse specie, con lo scopo di verificarne lo stato di conservazione e aggiornare ed integrare i biotopi e gli habitat di notevole interesse scientifico.

2. L'Ente Parco promuove programmi di monitoraggio per le specie animali di notevole interesse scientifico e biogeografico, per le specie di interesse comunitario, per le specie ritenute rare e



localizzate nel territorio del Parco, per le specie in via di estinzione o gravate da problemi di conservazione, nonché per le specie gravate da problemi gestionali, e/o di indicatori per i quali sia dimostrata una relazione con le stesse specie, al fine di verificare la presenza, la distribuzione e la densità di popolazione delle singole specie.

3. Si definisce Monitoraggio una raccolta ed analisi di misurazioni ripetute nel tempo per valutare eventuali cambiamenti e/ o sviluppi verso un obiettivo gestionale.

4. L'Ente Parco individua il Monitoraggio come strumento efficace di strategie di gestione "adattativa" per:

- a. Rilevare tendenze delle popolazioni nel lungo periodo
- b. Individuare crisi potenziali in tempo utile
- c. Valutare l'esito degli interventi
- d. Accrescere le conoscenze in campo ecologico (con la valutazione dell'esito di esperimenti non replicati).

5. Al fine di realizzare programmi di monitoraggio efficaci l'Ente Parco riconosce come primaria la individuazione preventiva delle priorità di monitoraggio tenendo conto di:

- a. Leggi o normative a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale, provinciale;
- b. Action plans;
- c. Check lists di specie e/o habitat minacciati a livello regionale/nazionale;
- d. Priorità in base allo status ed al valore tassonomico delle specie (categorie IUCN, Liste Rosse nazionali, ecc...);
- e. Status a livello locale di specie e popolazioni;
- f. Supporto dell'approccio partecipativo e di un'adeguata "metodologia decisionale" (es. matrice di ranghi).

6. L'Ente Parco adotta Piani di monitoraggio caratterizzati da obiettivi specifici misurabili di popolazioni, indici, risorse o attributi dell'habitat, minacce, in modo che sia possibile una valutazione nel tempo dell'efficacia (rapporto tra i risultati attesi ed entità dell'azione necessaria), dell'efficienza (rapporto tra la dimensione dell'azione ed il fabbisogno di risorse) e dell'entità delle risorse necessarie. Al fine di una eventuale riprogettazione degli interventi gestionali nel tempo, condizione essenziale nell'implementazione di validi programmi di monitoraggio, sarà la valutazione continua dei risultati del monitoraggio stesso.

### Art. 3. Centri di ricerca e/o osservatori ambientali

Regolamento "Integrazione uomo - ambiente e valorizzazione delle attività compatibili" Dicembre 2010



1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per fini di promozione della ricerca, l'Ente Parco favorisce ed incoraggia la creazione nel proprio territorio ed il funzionamento di centri di ricerca e osservatori ambientali.
2. L'Ente Parco, ai fini del monitoraggio della qualità dell'ambiente, può stipulare specifiche convenzioni con istituti di ricerca ed altri soggetti, nonché con i centri di ricerca e gli osservatori ambientali di cui al comma precedente.



## CAPO II – USI, COSTUMI, ATTIVITÀ TRADIZIONALI ED ESPRESSIONI CULTURALI

### Art. 4. Generalità

1. L'Ente Parco tutela gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nel Parco e ne valorizza le espressioni culturali tipiche, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Parco.

### Art. 5. Modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni

1. Le manifestazioni e gli eventi folkloristici, culturali, promozionali e simili, ad eccezione di quelli tradizionali legati alla cultura e ai costumi delle comunità locali che ricadono all'interno dei perimetri urbani, sono soggetti a Nulla Osta. Gli organizzatori, i comitati o qualsiasi altro soggetto altrimenti definito, dovranno inoltrare all'Ente Parco una richiesta indicando:

- a. tipo e durata della manifestazione;
- b. zone interessate;
- c. programma della manifestazione;
- d. numero presunto dei partecipanti;
- e. misure previste per la salvaguardia dell'ambiente, la mitigazione degli impatti e la gestione dei rifiuti;
- f. impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'Ente Parco.

2. Il Nulla Osta concesso dovrà essere tenuto a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.

3. Gli eventuali spettacoli pirotecnici, ovunque essi ricadano, sono soggetti a Nulla Osta dell'Ente Parco.

4. Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.



## CAPO III - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

### SEZIONE A - ATTIVITÀ SPORTIVE

#### Art. 6. Attività sportive nel territorio del Parco.

1. Il Parco promuove l'attività sportiva, svolta nel rispetto delle finalità descritte all'articolo 180, come mezzo di conoscenza e valorizzazione del territorio, nonché come strumento di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali.
2. A tal fine le associazioni sportive ed escursionistiche che intendono svolgere attività nel territorio del Parco debbono presentare all'Ente annualmente programmi di fruizione sportiva – ricreativa .
3. Le gare e le manifestazioni relative alle discipline sportive ed escursionistiche, sono consentite previa richiesta di Nulla Osta.

#### Art. 7. Finalità.

1. Le finalità di cui al presente regolamento sono:
  - a. evitare ogni tipo di danneggiamento alla fauna, alla flora, ai processi eco sistemici, alla geologia e geomorfologia.
  - b. preservare al massimo da ogni tipologia di attrezzatura le alte quote e gli spazi ad elevata naturalità.
  - c. conservare le difficoltà originarie (anche psicologiche) senza cercare di diminuirle tramite mezzi artificiali.
  - d. Informare gli alpinisti ed escursionisti che è necessaria una adeguata preparazione fisica e psicologica per espletare la disciplina sportiva, la quale implica anche e soprattutto l'accettazione dei relativi rischi.
  - e. Sensibilizzare alpinisti ed escursionisti che, per svolgere le loro attività, essi si muovono in ambienti delicati, i quali hanno bisogno e meritano il massimo rispetto.

#### Art. 8. Definizioni

1. **L'alpinismo** è il percorrere delle zone rocciose, glacializzate, innevate o ghiacciate delle montagne, in ambiente isolato, lontano e selvaggio (alpinismo d'avventura), seguendo degli itinerari che presentano difficoltà variabili sia tecniche sia psicologiche, che conducono ad una vetta, ad un valico oppure al termine di una parete rocciosa o di un pendio innevato, anche con gli sci ai piedi.
2. **L'arrampicata** consiste nell'arrampicare su massi, blocchi e/o falesie, tramite passaggi di ogni



difficoltà il cui fine è procurare piacere sportivo, della prestazione fisica e delle difficoltà tecniche superate mediante il concatenamento di gesti atleticamente difficili e impegnativi. In particolare:

3. Il **bouldering** è una branca dell'arrampicata sportiva che consiste nell'arrampicare su massi e blocchi di roccia di buona qualità – privi naturalmente di vegetazione - , senza che occorra alcuna attrezzatura (si arrampica slegati). Al contrario dell'alpinismo, l'arrampicata sportiva e il bouldering non tendono al raggiungimento di una vetta o di un valico in alta quota e sono svolte in aree generalmente a bassa quota e all'uopo appositamente dedicate.

4. Le **attività su terreno libero da neve** sono costituite dal camminare sui sentieri della rete escursionistica, per la percorrenza di valli e crinali e il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, etc...

5. Lo **sci alpinismo** è, nella sua accezione vera, il connubio tra lo sci vero e proprio e l'alpinismo, ovvero l'uso dello sci come mezzo di avvicinamento e ritorno da montagne che verranno salite in parte con tecniche alpinistiche. In realtà, oggi viene praticato prevalentemente sotto forma di sciescursionismo, ovvero gite fatte sempre con gli sci ai piedi, sia in salita che in discesa.

6. La **speleologia** è la Scienza che studia le cavità sotterranee naturali, dal punto di vista geologico, fisico, biologico e paleontologico. Con tale termine si intende comunemente la pratica di esplorare grotte e caverne, come attività anche sportiva.

7. Il **canottaggio** è uno sport di velocità e resistenza che utilizza delle barche dalla forma estremamente affusolata, nella quale gli atleti siedono su seggiolini mobili (chiamati "carrelli"), scorrevoli o fissi orientati verso poppa, e usano dei remi per far muovere l'imbarcazione. Questo sport può essere praticato su fiumi, laghi o sul mare.

8. Il **Rafting** è una discesa fluviale su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante, il raft, appunto. L'equipaggio (4-8 persone) governa l'imbarcazione tra le rapide grazie alle pagaie, mentre per la sicurezza sono previsti: muta in neoprene; giubbotto ad alto galleggiamento; casco.

9. La **mountain bike** (spesso abbreviata in MTB e colloquialmente detta anche rampichino) è una bicicletta strutturata in maniera da potersi muovere fuori da strade asfaltate, sia in salita, sia in discesa.

10. Il **deltaplano** (detto anche, più semplicemente, aquilone o ala dagli appassionati), ma più esattamente Ala Rogallo (dal nome del suo inventore) oggi è un mezzo progettato per il volo libero (più precisamente per il "volo da diporto o sportivo") e consente, appunto, un'attività che sta tra lo sport e l'hobby. Il deltaplano è l'unico velivolo che, generalmente, è guidato attraverso il solo spostamento di peso del pilota, con pochissime eccezioni rappresentate da deltaplani a comandi aerodinamici.



11. Il **parapendio** è il mezzo da volo libero più semplice e leggero attualmente esistente, derivato dai paracadute da lancio pilotabili. L'attrezzatura necessaria al volo è composta da un'ala (generalmente chiamata vela dai parapendisti), alla quale è sospesa la selletta del pilota tramite due cavi funicolari. Il pilota controlla il volo tramite due comandi, i freni aerodinamici. Tutte le vele sono dotate di un dispositivo di accelerazione da controllare con i piedi, detta comunemente "pedalina" che, agendo in modo diversificato lungo il profilo alare, consente una migliore performance di velocità o efficienza a seconda della regolazione e comunque in base alle condizioni aerologiche (es. migliore "penetrazione" del profilo dell'ala rispetto all'aria nel caso in cui vi sia la necessità di avanzamento più rapido con vento (contrario) forte).

12. La **motoslitta** è un mezzo di trasporto terrestre a trazione meccanica che utilizza sci nella parte anteriore per permettere di cambiare direzione del moto. Il movimento è impartito attraverso ciogoli posteriori che nei primi modelli erano in gomma, ma adesso sono prevalentemente in composti di kevlar. Sono studiate per essere operative su neve o ghiaccio e non richiedono l'utilizzo di strade o rotaie.

13. Il **quad-bike**, anche detto quad, è un quadriciclo fuoristrada di derivazione motociclistica.

#### Art. 9. Divieti generali.

1. E' vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali, fatte salve le attività autorizzate dell' Ente mediante Nulla Osta.
2. E' vietata la realizzazione di nuovi percorsi attrezzati (ferrate, forre, etc ...) al di fuori di quelli programmati dall'Ente Parco.
3. E' vietato percorrere i ghiaioni.
4. E' vietato uscire dai sentieri nelle aree rocciose e sui ghiaioni.
5. E' vietato chiodare vie alpinistiche dall'alto.
6. E' vietato qualsiasi rumore e/o schiamazzo anche tramite l'utilizzo di radio, altoparlanti, etc ... che possa turbare la fauna della montagna e gli altri alpinisti ed escursionisti, ad eccezione delle attività previste all'art. 175 del presente Regolamento.
7. E' vietato in generale l'impiego di motoslitte o battipista ad esclusione delle necessità di servizio delle stazioni di sport invernali esistenti e delle attività di soccorso e pubblica sicurezza.
8. E' vietata la circolazione di mezzi motorizzati come moto da cross o da trial, tricicli e quadricicli a motore (quad e affini) fuori dalle strade sterrate aperte alla circolazione.
9. E' vietata la circolazione di mezzi motorizzati lungo sentieri e mulattiere, a causa del danneggiamento del suolo e dell'insorgere di fenomeni erosivi causabili dall'azione abrasiva.



esercitata dai pneumatici e del disturbo ambientale che può essere arrecato dal transito di veicoli motorizzati in aree altrimenti indisturbate, fatti salvi gli aventi diritti di uso civico.

#### **Art. 10. Interdizioni.**

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per la conservazione di ecosistemi, habitat e specie, provvedendo, conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata esistenti, sulla base delle conoscenze a disposizione e/o di studi specifici o emergenze.

2. Tali interdizioni, che potranno essere a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio periodo riproduttivo di una o più specie), saranno formalizzate in speciali atti pubblicati completi di adeguata cartografia.

#### **Art. 11. Disciplina delle attività sportive.**

1. L'alpinismo e l'arrampicata sportiva sono consentiti nei siti appositamente attrezzati; sono comunque vietati nelle Zone di riserva integrale. In particolare si dovranno tenere in conto le seguenti indicazioni:

- a. Per il superamento delle difficoltà tecniche si possono utilizzare delle metodologie di assicurazione, atte a prevenire incidenti che compromettano l'incolumità personale, senza modificare l'ambiente.
- b. Oltre al materiale di assicurazione tradizionale possono essere utilizzati chiodi a espansione per l'attrezzatura delle soste, per evitare danni alla roccia con le continue chiodature e schiodature; il numero di ancoraggi tra le soste deve restare limitato al minimo indispensabile.
- c. L'adattamento delle vie esistenti con le metodologie moderne per il mantenimento delle condizioni di sicurezza non deve comportare un deterioramento ambientale e paesaggistico, deve salvaguardare l'interesse sportivo, senza denaturare o sminuire l'aspetto e l'interesse storico delle vie.
- d. Gli itinerari sono attrezzati in maniera da ridurre al minimo il rischio di incidenti in caso di caduta che, per le difficoltà elevatissime che si cerca di superare, ha una elevata probabilità di verificarsi. Al fine di valutare l'impatto della rete escursionistica, alpinistica e delle vie di arrampicata ed affini il Piano rimanda ad un apposito Studio che ne provveda l'individuazione. In assenza di tale studio e al di fuori di quanto previsto dai programmi di cui all'art. 179 comma 2, le attività di arrampicata sono concesse unicamente a singoli o associati che ne facciano richiesta con apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'utilizzo del sito.



- i. Le autorizzazioni saranno concesse per un numero di praticanti non superiore alle 15 unità per sito e previa presa visione del regolamento e dell'area interessata su cartografia; il richiedente si assumerà le responsabilità, per sé e per i componenti del gruppo, riguardo a modalità e comportamenti da tenere nell'avvicinamento agli ambienti considerati e della loro fruizione.
- e. Sino all'individuazione dei siti attrezzati per l'attività di arrampicata essa è praticabile esclusivamente in orari diurni, fatti salvi temporanei divieti disposti dall'Ente Parco per ragioni di tutela ambientale. Durante le attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento eticamente accettabile nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi.
- f. Nessuna via di arrampicata potrà essere tracciata vicino ad un sito di nidificazione degli uccelli o, in ogni caso, in aree particolarmente importanti per la fauna rupicola. Per ciò che concerne le vie di arrampicata esistenti poste vicino ad un sito di nidificazione degli uccelli o in altre aree importanti per la fauna rupicola, si provvederà ad un loro esame ed eventuale limitazione o chiusura.
- g. E' vietata qualsiasi snaturazione delle vie storiche d'accesso alle vette più prestigiose.
- h. L'attività di attrezzatura delle vie multiple (arrampicata sportiva) sarà limitata alle strutture situate in aree raggiungibili a partire dai pressi delle strade con pavimentazione asfaltata e aperte alla circolazione delle automobili. In particolare i siti di arrampicata sportiva potranno essere attrezzati solo previa autorizzazione del Parco.
- i. E' fatto inoltre divieto assoluto di :
- i. Scrivere, segnare sulle pareti di roccia ovvero segnalare le piste, nonché danneggiare o alterare l'Habitat e lo stato dei luoghi;
  - ii. Lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altre supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione dei chiodi strettamente necessari al percorso.
2. Il bouldering è consentito in tutto il territorio del Parco salvo eventuali divieti e interdizioni di cui agli articoli 182 e 183 ed il rispetto delle disposizioni normative. In particolare:
- a. L'attività di bouldering potrà essere svolta liberamente purchè non danneggi la flora e disturbi la fauna dei dintorni del sito e non comporti l'asportazione di vegetazione dal blocco di roccia stesso.
  - b. I frequentatori dovranno mantenere la pulizia dei siti di arrampicata pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
3. Le attività su terreno libero da neve sono consentite su tutto il territorio del Parco, salvo



eventuali divieti ed interdizioni di cui all'art. 182 e 183. Gli escursionisti sono tenuti a percorrere i sentieri, per evitare l'insorgere di gravi fenomeni erosivi (sentieri che attraversano ghiaioni, rocce, pendii ripidi), il disturbo alla fauna selvatica e il danneggiamento della vegetazione. In relazione ai Percorsi attrezzati, sarà permesso esclusivamente il ripristino e la manutenzione delle ferrate storiche (es. Caldanello).L'attrezzatura delle vie escursionistiche (vie ferrate) o di arrampicata, la moltiplicazione degli ancoraggi su un sito o la moltiplicazione dei siti attrezzati può portare ad un degrado ambientale spesso non sostenibile in particolare all'interno di un parco ed anche in relazione all'etica comportamentale della frequentazione rispettosa della montagna. La realizzazione di vie attrezzate su cascate, canyon, forre e nelle grotte è sottoposta al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco.

4. Lo sci di fondo va praticato nelle piste e nei tracciati all'uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi. In particolare:

- a. Gli sciatori devono rispettare il senso di marcia riportato sulla cartellonistica della pista.
- b. Gli sciatori non devono comunque fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità di curve e di dossi o in luoghi senza visibilità.
- c. Gli sciatori devono tenere una velocità ed una condotta tali da non costituire pericolo per l'incolumità altrui.
- d. E' severamente vietato percorrere la pista di sci di fondo a piedi, in motoslitte (salvo quanto previsto nel comma 7) o con racchette da neve e/o farvi circolare animali ad esclusione di quelli al seguito di portatori di handicap.
- e. Sulla pista di fondo è assolutamente vietato il transito di qualsiasi veicolo a motore. Sono autorizzati i mezzi del Parco o del comune in cui ricade la pista, i mezzi di soccorso o altri mezzi autorizzati dall'Ente Parco.
- f. Devono essere garantite dall'ente gestore le misure necessarie per la sicurezza e fruibilità della pista, rendendole note attraverso apposita segnaletica lungo il percorso.
- g. La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata a seguito di autorizzazione da richiedere all'Ente Parco.
- h. La vigilanza sulla pista è competenza dell'ente gestore mediante addetti autorizzati e identificabili mediante idoneo abbigliamento e tesserino di riconoscimento.
- i. Tali addetti saranno affiancati dalle forze di polizia presenti sul territorio

5. La pratica delle attività speleologiche è soggetta a Nulla Osta su tutto il territorio del Parco.

6. La pratica del canottaggio è consentita esclusivamente nelle acque dei laghi. Nelle medesime



non è consentito l'utilizzo di barche a motore.

7. L'attività di rafting è liberamente consentita lungo le aste fluviali già attualmente utilizzate a tal fine e non ricadenti nelle zone di riserva integrale. L'utilizzazione di altro sito allo stesso scopo di aste fluviali è soggetto a Nulla Osta. L'Ente Parco, in ogni caso, si riserva la facoltà di sospendere le attività per sopravvenute emergenze naturalistiche.

8. La pratica in Mountain – bike è consentita sulle catrareccie e sui sentieri appositamente segnalati, in ogni caso non è consentito percorrere prati e ghiaioni. I raduni dovranno essere autorizzati, ed è fatto obbligo rimuovere dopo tali eventi ogni tipo di segnaletica apposta.

9. Il lancio con Deltaplano o Parapendio è consentito solo dalle piazzole appositamente segnalate.

10. L'uso della Motoslitta e del Quad è consentito solo per ragioni di soccorso e alle forze di polizia. Esso può essere autorizzato per comprovate ragioni di lavoro.

11. Nel territorio del Parco le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche, con carattere di competizione non sono consentite; quelle con carattere di raduno sono soggette a Nulla Osta.

12. Si potrà praticare il tiro con l'arco a bersaglio fisso solo nelle aree appositamente attrezzate.

## **Art. 12. Esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne del Parco**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate *acque interne pubbliche del Parco* tutte le acque dolci e salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Le acque interne pubbliche del Parco sono classificate nel rispetto della normativa di settore vigente delle Regioni Calabria e Basilicata, in:

- a. acque pregiate;
- b. acque principali;
- c. acque secondarie;

3. Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi etc.

4. Le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.



5. Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne del Parco.

6. Per Pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

1. ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca;
2. ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;
3. ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

4. L'esercizio della pesca è consentito nelle aree all'uopo individuate dal Piano per il Parco, tenuto conto delle norme vigenti in materia, a coloro che sono in possesso della licenza di pesca in corso di validità e muniti di documento di riconoscimento. Il permesso di pesca è strettamente personale.

5. L'Ente Parco può in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, limitare l'esercizio della pesca.

6. L'esercizio della pesca è vietata:

7. nelle zone di protezione così come individuate dal Piano per il Parco;
8. nelle zone nelle quali è autorizzata attività di ricerca scientifica, limitatamente ai periodi in cui si svolge. In tali zone è fatto obbligo ai soggetti cui fa capo la predetta attività, di apporre idonea segnaletica, secondo quanto di volta in volta indicato nei provvedimenti di autorizzazione;
9. E' vietata la pesca del granchio (*Potamon* sp.) e del gambero di fiume (*Austropotamobius* sp.);

10. Per le modalità di pesca e per tutte le altre norme comportamentali vigono le disposizioni di legge in materia.

11. Il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è affidato alle Guardie Venatorie Provinciali; al Corpo Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e



Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Municipali, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

12. Nelle acque interne del Parco la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità previste dalla normativa vigente;

13. E' vietata altresì la cattura e la detenzione delle specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche del Parco nei periodi indicati in tabella 1.

Tabella 1.

Specie per il Parco	Misura minima in cm.	Periodi di chiusura
Trota (fiume)	22	Dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di febbraio
Trota (lago)	30	
Barbo	20	Dall'ultima domenica di novembre all'ultima domenica di giugno
Tinca	25	
Carpa	35	Dal 01/06 al 30/06
Agone alosa cheppia sardena	20	Dal 15/05 al 15/06
Anguilla	30	Non previsto

14. Al fine di tutelare i salmonidi è vietata, a norma della L.R. Basilicata n.28 28/06/94 la pesca di tutte le altre specie ittiche (anguilla compresa) nei seguenti fiumi e corsi d'acqua:

15. torrente Frida e suoi affluenti dal ponte sulla S.P. n° 4 alla confluenza nel fiume Sinni;

16. Rio Peschiera e suoi affluenti dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Frida.

17.

18. Negli invasi l'esercizio della pesca delle specie alloctone (vedi tabella 2. - Specie alloctone- questo elenco non è esaustivo, viene riportato solo a titolo esemplificativo) è consentito anche nei periodi di chiusura, in caso di cattura di esemplari di specie autoctone si dovrà provvedere all'immediato rilascio degli stessi.

TABELLA 2 : SPECIE ITTICHE ALLOCTONE	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Carassius auratus</i>	Carassio dorato



<i>Carassius carassius</i>	Carassio comune
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia
<i>Ictalurus melas</i>	Pesce gatto
<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole
<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea
<i>Perca fluviatilis</i>	Persico reale
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Salmerino di fonte

19. L'esercizio della pesca sportiva agonistica / competitiva da parte delle associazioni sportive, è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previo Nulla Osta dell'Ente Parco, che viene rilasciato qualora non ricorrano condizioni ostative alla tutela della fauna ittica.

20. Le competizioni dovranno svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmersione nelle acque del campo di gara.

21. Sanzioni

22. L'inosservanza del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 100,00, fatte salve le aggravanti costituenti ipotesi di reato.

23. Il Corpo Forestale dello Stato è specificatamente incaricato di far osservare il dispositivo del presente regolamento.

#### Art. 13. Norme finali.

1. Eventuali ulteriori indicazioni, limitazioni e prescrizioni per ogni attività sportiva potranno essere introdotte con specifici regolamenti di settore.

2. L'Ente Parco con i regolamenti di settore di cui al precedente comma, potrà stabilire il pagamento di biglietti per l'espletamento delle attività sportive.

#### SEZIONE B - ATTIVITÀ RICREATIVE ED EDUCATIVE

#### Art. 14. Riprese fotografiche e cinematografiche

1. La ripresa di immagini di panorami, costumi, animali e simili del territorio del Parco Nazionale del Pollino, destinate al cinema, a prodotti televisivi o multimediali ovvero a spot pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.

2. Il NullaOsta è subordinato al pagamento di un diritto il cui ammontare è precisato nel



regolamento tariffario.

3. Chi effettua la ripresa è tenuto, inoltre, a consegnare all'Ente Parco copia delle immagini
4. documentate sul medesimo supporto sul quale sono state impresse.
5. Al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione è subordinata al pagamento di una somma a titolo di cauzione il cui ammontare è determinato nel regolamento tariffario.

#### **Art. 15. Attività ricreative**

1. Le attività ricreative devono essere svolte nel rispetto dei luoghi e della quiete. In particolare non è consentito:
  - accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo motorizzato;
  - arrecare qualunque disturbo alla quiete a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, a percussione, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
  - manomettere alberi, arbusti o fiori ovvero accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
  - abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.
2. Ove, nelle aree di cui al comma 1, l'attività ricreativa sia organizzata e gestita da operatori economici, essa è subordinata al rilascio del Nulla Osta e al pagamento di diritti ai sensi della legislazione vigente, secondo le tariffe individuate nel regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi. In tal caso il gestore autorizzato assume la responsabilità in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
3. L'attività di pic nic è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente segnalate dall'Ente Parco e dagli altri Enti territoriali.

#### **Art. 16. Campeggio**

1. Il campeggio stagionale, individuale o collettivo ed il bivacco, in qualsiasi forma esercitati, sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate, come individuate dal Piano per il Parco.
2. L'attività di campeggio è subordinata al rilascio del Nulla Osta che ne prescrive i limiti e le modalità nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 196 del presente Regolamento.
3. Ove l'attività di campeggio non sia organizzata, l'autorizzazione ai campeggiatori può avere carattere collettivo ed essere rilasciata al rappresentante di ciascun gruppo o comitiva. In tal caso essa contiene l'elenco delle persone autorizzate.
4. Ove l'attività di campeggio sia organizzata, l'autorizzazione è rilasciata al gestore del campeggio, sia esso proprietario o concessionario. In tal caso il gestore autorizzato assume la



responsabilità in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta.

5. È comunque vietata qualsiasi forma di campeggio o bivacco, anche momentaneo nelle zone individuate dal piano del Parco come zone di Riserva integrale

6. Il Nulla Osta dell'Ente Parco viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni. Per la permanenza nelle aree di campeggio, può essere previsto il pagamento di una quota giornaliera, stabilita in misura diversa, in relazione alle caratteristiche del soggiorno e ai diversi mezzi di fruizione (tenda, roulotte, caravan, etc.).

### **Art. 17. Sensibilizzazione, Divulgazione ed Educazione Ambientale**

1. L'Ente Parco promuove la fruizione culturale e ricreativa all'interno del proprio territorio ed incentiva la divulgazione e l'educazione ambientale. A questo scopo il Piano per il Parco localizza ed individua i servizi, le strutture e le attrezzature necessarie alla fruizione. L'Ente Parco, per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per fini didattici, divulgativi, conoscitivi, scientifici, conservazionistici, favorisce la realizzazione di musei, ecomusei, orti botanici e strutture similari.

2. L'Ente Parco promuove programmi di gestione turistica finalizzati a garantire un'informazione adeguata attraverso punti di informazione, centri di accoglienza, spazi espositivi, centri per la ricerca, la documentazione e l'educazione ambientale.

3. Al fine di favorire una fruizione appropriata, il Piano prevede l'organizzazione complessiva di attrezzature e servizi come di seguito:

- a) allestimento di siti per attività didattico-museale ed informativa, da realizzare preferibilmente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in cui prevedere aule didattiche, aule verdi e musei connessi ai percorsi didattici. Le attività saranno promosse, eseguite o controllate dall'Ente stesso, eventualmente mediante convenzioni con operatori privati o pubblici;
- b) realizzazione di punti informativi non presidiati, in parte individuati dalle tavole di piano, distribuiti nei principali nodi della rete fruitiva;
- c) riqualificazione di rifugi e strutture ricettive esistenti o il riutilizzo di altri manufatti;
- d) valorizzazione e promozione della Rete dei sentieri.

4. L'Ente Parco promuove la collaborazione con tutte le altre Istituzioni con competenze nella sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale attraverso specifiche intese, progetti ed eventi.



## CAPO IV DISCIPLINA E COMPORTAMENTO DEI VISITATORI

### Art. 18. Norme comportamentali

1. Al fine di ridurre le occasioni di disturbo all'ambiente di pregio del Parco nonché di prevenire eventuali rischi alla pubblica e privata incolumità, l'Ente con regolamenti specifici norma l'accesso ad alcuni siti di interesse ambientale e culturale in tutto l'anno o in periodi critici in relazione ad esempio al verificarsi di eventi particolari.
2. In tali regolamenti l'Ente fa obbligo a tutti i soggetti che intendano organizzare escursioni o visite nei siti di cui al comma 1, di comunicare almeno 10 giorni prima all'Ente Parco o al soggetto gestore del sito medesimo se diverso dall'Ente, così da evitare sovraffollamenti che mettano a rischio l'integrità e la sicurezza dei luoghi irrispettosi della *carring capacity del territorio protetto*.
3. La regolamentazione del flusso di visitatori dovrà avvenire attraverso sistemi di "check in" che prevedano un'identificazione immediata dei soggetti responsabili a cui imputare eventuali danni o responsabilità.
4. All'interno del territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti e bevande. In assenza degli appositi contenitori i rifiuti preventivamente differenziati, dovranno essere condotti a cura dei visitatori organizzati presso il più vicino punto di raccolta.

### Art. 19. Norme finali

5. L'Ente con proprio regolamento stabilirà annualmente eventuali biglietti di ingresso per i visitatori ai siti di maggior interesse del Parco.



## CAPO V - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO

### Art. 20. Attività artigianali e commerciali promosse dal Parco

1. L'Ente Parco promuove la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e delle trasformazioni tipiche presenti nel territorio. A tal fine istituisce in collaborazione con Enti e associazioni all'uopo preposti, appositi disciplinari al fine di assegnare marchi di qualità.
2. Al fine di valorizzare la cultura e la tradizione locale l'Ente Parco promuove l'artigianato locale e l'evoluzione e la ricerca ad esso collegate. In particolare sono promossi i laboratori legati alla valorizzazione delle minoranze linguistiche Albanesi.

### Art. 21. Attività ricettive

1. L'Ente Parco al fine di promuovere il territorio nel suo complesso e sostenere forme di ricettività sostenibili, incentiva programmi volti alla qualificazione dell'offerta ricettiva territoriale.
2. L'attività prevista al comma 1 potrà essere concretizzata mediante l'istituzione di marchi di qualità e di appositi regolamenti mirati in particolare:
  - i. al risparmio ed al recupero energetico;
  - ii. al contenimento dei consumi idrici;
  - iii. all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - iv. alla riduzione, al riuso e al riciclaggio, all'adeguato smaltimento dei rifiuti;
  - v. alla riduzione e corretto uso delle sostanze chimiche o non degradabili;
  - vi. alla gestione sostenibile delle aree verdi e degli spazi annessi alle strutture, se esistenti;
  - vii. alla tutela dei beni naturali (specie, habitat, emergenze geologiche e morfologiche, ...) eventualmente interessati dalle attività;
  - viii. all'inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture e alla valorizzazione degli stili tradizionali nelle strutture e negli arredi;
  - ix. alla sensibilizzazione della clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili e alla collaborazione finalizzata alla diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile;
  - x. all'utilizzo di prodotti agroalimentari locali tipici, biologici e di qualità certificata e alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale;
  - xi. alla riduzione di materiali usa e getta e al potenziamento della raccolta differenziata;
  - xii. alla promozione di prodotti artigianali locali;

Regolamento "Integrazione uomo-ambiente e valorizzazione delle attività culturali" Dicembre 2010



- xiii. all'ospitalità estesa alle specie animali domestiche a corredo dei visitatori.



3. L'Ente Parco, al fine di scoraggiare la realizzazione di complessi alberghieri di notevole estensione, favorisce forme di ricettività diffusa da realizzarsi nei centri storici e nei borghi rurali recuperando le volumetrie esistenti.

#### **Art. 22. Disposizioni per le aree destinate a campeggio e ad agricampeggio**

1. Il campeggio nel Parco Nazionale del Pollino, adeguatamente promosso dall'Ente Parco, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente. L'Ente Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.
2. L'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o da sorgente, e di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno.
3. Devono essere previste latrine di campo in numero di una ogni 25 persone. Ove possibile, devono essere previsti allacci per camper e roulotte. Gli scarichi devono essere collegati a fosse biologiche collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto.
4. Per la raccolta dei rifiuti solidi devono prevedersi apposite aree di raccolta del rifiuto differenziato collocate fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente a cura del gestore del campeggio nel più vicino luogo di raccolta.
5. L'uso di fuochi è consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi o rimovibili e non devono essere arrecati danni all'ambiente.
6. Dovranno essere attuate misure per il contenimento dei consumi idrici ed energetici e per l'utilizzo di fonti rinnovabili.
7. Dovranno prevedersi appositi cartelli indicanti la località, le emergenze presenti e le norme comportamentali che i camperisti sono tenuti ad osservare al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente di pregio del Parco.
8. La localizzazione di nuovi spazi destinati a campeggio ed attività simili dovrà avvenire prioritariamente nelle vicinanze dei centri urbani.



# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica